

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile

In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Formica,
ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa da:

[redacted] (c.f. [redacted]), elettivamente domiciliato in
Milano, via Ippolito Rosellini n. 12, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Simione, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di
citazione;

ATTORE

contro

[redacted] e [redacted]

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 21.11.2007 come da foglio
allegato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 17 - 22.5.2006, il sig.
[redacted] conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l'ex
coniuge sig.ra [redacted] e il padre di lei, sig. [redacted] e
chiedeva la condanna di entrambi alla restituzione alla comunione legale, ai
sensi dell'art. 184 c.c., della somma di € 273.722,16, ed a sostegno della
domanda affermava che la sig.ra [redacted] si era appropriata
arbitrariamente di tale somma prelevandola dai risparmi comuni e
versandola su conto corrente intestato al padre.



I convenuti, malgrado la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, non si costituivano e alla prima udienza, tenutasi il 25.10.2006, venivano dichiarati contumaci.

Con ricorso in corso di causa l'attore chiedeva il sequestro conservativo sui beni del sig. [REDACTED], che – previa regolare notifica ai convenuti del ricorso stesso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione, veniva concesso con provvedimento del 16.5.2007.

L'istruttoria comportava l'audizione di testimoni, la produzione di documenti e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla all'Istituto Bancario [REDACTED]

All'udienza del 21.1.2007 parte attrice precisava le conclusioni e, dopo il deposito di comparsa conclusionale, la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria orale e documentale sono provate le seguenti circostanze di fatto:

- i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] si sposarono in data 12.10.1995 adottando, in mancanza di diversa scelta, il regime patrimoniale della comunione dei beni (doc. n. 1);
- nell'ottobre 1995 essi aprivano un conto corrente presso l'Istituto Bancario [REDACTED] filiale di [REDACTED], n. [REDACTED] cointestato (doc. n. 2);
- nel 1996, a seguito si trasferirono a [REDACTED] acquistarono (doc. n. 3) ed avviarono un'attività di pizzeria, a cui entrambi collaboravano (v. testi [REDACTED]);
- nello stesso periodo estinsero il conto corrente n. [REDACTED] ed aprirono due conti correnti: a) n. [REDACTED] (doc. n. 4) presso la Banca [REDACTED] intestato all'attore e con delega ad operare in favore della sig.ra [REDACTED] b) [REDACTED] presso [REDACTED] filiale di [REDACTED] (doc. n. 5, inizialmente avente [REDACTED], intestato alla sig.ra [REDACTED] e con delega ad operare al sig. [REDACTED];
- i coniugi trasferirono il saldo residuo sul conto n. [REDACTED] all'estinzione sui due conti correnti sopra menzionati;
- il conto corrente [REDACTED] veniva utilizzato principalmente per le operazioni connesse al pagamento di fornitori e spese per la gestione dell'attività di pizzeria, mentre sul conto 1037 venivano accantonati gli utili dell'attività e addebitate le spese correnti familiari (p.e. per le utenze dell'abitazione comune, v. doc. n. 6);
- su detti conti correnti, compreso quello presso [REDACTED], entrambi i coniugi compivano operazioni, disgiuntamente e talvolta insieme; tale circostanza è stata confermata dal teste [REDACTED]

dipendente della filiale [redacted] su cui esisteva il conto corrente [redacted] il quale ha precisato che le operazioni sul conto consistevano prevalentemente in versamenti in contanti, che – a dire dei coniugi [redacted] – rappresentavano i proventi della comune attività di pizzeria;

- a scopo di investimento i coniugi effettuarono varie operazioni di acquisto di fondi comuni e titoli, attingendo la provvista dal conto corrente n. 1037 (doc. n. 7 e testimonianza [redacted]);
- tra il giorno 11 e 14 giugno 2001 la sig.ra [redacted] si recò ripetutamente presso la filiale [redacted] ed ordinò la liquidazione di titoli e fondi comuni per complessive lire 530 milioni (€ 273.722,00) e l'accredito del controvalore sul conto corrente [redacted] (v. doc. 8 e testimonianza [redacted]);
- in data 15.6.2001 la stessa ordinò il trasferimento della somma di cui sopra mediante bonifico a favore del sig. [redacted] con versamento sul conto corrente intestato al medesimo, n. 101715 presso l'Istituto [redacted], filiale di [redacted] (doc. nn. 9 e 17 e testimonianza [redacted]);
- quindi, qualche giorno dopo la sig. [redacted] lasciò la casa coniugale per tornare a [redacted];
- l'attore apprendeva delle operazioni di cui sopra solo dopo il loro compimento dai funzionari della Banca (v. testi [redacted]).

Sulla base degli elementi sopra evidenziati risulta provato che i titoli ed i fondi di investimento liquidati dalla sig.ra [redacted] erano stati acquistati con denari prelevati dal conto corrente n. [redacted] presso l'Istituto [redacted] denari comuni perchè frutto dell'attività commerciale esercitata congiuntamente dai coniugi; conseguentemente, i titoli e le quote di fondi comuni erano a loro volta oggetto di comunione legale.

Poiché, è innegabile che l'operazione di disposizione dei titoli e di trasferimento del controvalore a favore del proprio padre – sia per la natura che per l'entità degli importi – costituiva atto eccedente la straordinaria amministrazione, per compierla la sig.ra [redacted] avrebbe dovuto munirsi del consenso del coniuge, ai sensi dell'art. 180 comma II c.c.

La convenuta, invece, ha eseguito gli atti di disposizione in mancanza del consenso del sig. [redacted] e, di conseguenza, è tenuta, ai sensi dell'art. 184 c.c., a reintegrare la comunione. Nella specie, la reintegrazione in forma specifica non è possibile, essendo i valori mobiliari evidentemente irrecuperabili, sicchè la reintegrazione va fatta per equivalente, pagando una somma corrispondente al controvalore dei titoli e delle quote di fondo comune, ossia € 273.722,00, con gli interessi legali dal 15 giugno 2002 al saldo.

Il sig. [redacted] a sua volta, è tenuto in concorso con la figlia sebbene a titolo di responsabilità extracontrattuale, alla restituzione della somma che gli è stata conferita.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, nella contumacia delle parti convenute, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

condanna la sig.ra [redacted] ed il sig. [redacted], in solido tra loro, a reintegrare la comunione legale esistente tra i sig.ri [redacted] e [redacted], versando la somma di € 273.722,00, con gli interessi legali dal 15.6.2002 al pagamento effettivo, su conto corrente bancario intestato ai sig.ri [redacted] e [redacted] e vincolato al compimento congiunto delle operazioni di prelievo e disposizione;

condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione a favore dell'attore delle spese di lite che liquida in € 998,49 per spese vive, € 5.403,00 per diritti e € 10.800,00 per onorari di avvocato, € 2.025,37 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano, 14.3.2008

Il Giudice
dott. Lucia Elena Formica

